

Pur non essendo stata ancora emanata nessuna circolare circa la nuova modulistica relativa accertamenti "esecutivi" già sono in circolazione le prime bozze visto che la nuova modulistica è già oggetto di utilizzo degli accertamenti emessi dal 1° ottobre 2011.

Il nuovo modello, rispetto al precedente sembra essere variato soltanto **rispetto** alle avvertenze indicate sull'ultima pagina esplicativo delle nuove **modalità di pagamento o di ricorso**

. L'Agenzia delle Entrate infatti dovrebbe aver indicato il comportamento che potrà adottare il contribuente al momento della ricezione dell'accertamento. In particolare il contribuente potrà:

- **pagare quanto richiesto** a titolo di imposta dovuta, interessi e sanzioni senza predisporre il ricorso;
- non presentare il ricorso ma **richiedendo l'acquiescenza** ai sensi dell'art. 15 c.1 del D.Lgs 218/97 che può portare alla riduzione di 1/3 delle sanzioni applicate. In questo caso il contribuente dovrà versare 1/3 delle sanzioni richieste, anche ratealmente purchè entro i termini di presentazione del ricorso;
- **richiedere l'accertamento con adesione**, ottenendo un blocco dei termini di ricorso di 90 giorni;
- **presentare un'eventuale istanza di autotutela**, anche se rimane il dubbio che potrebbe non essere accolta entro il termine ultimo per predisporre il ricorso visto che l'autotutela non sospende i termini per il ricorso;
- **presentare il ricorso contestando imposta e sanzioni** versando 1/3 delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi entro il periodo di presentazione del ricorso;
- **presentare il ricorso contestando le sole sanzioni** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 472/97 versando sempre entro i termini preposti per il ricorso 1/3 della sanzione e delle maggiori imposte accertate.